



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2017

Art. 9 (Accordo)

ARTICOLO IX

Festival Cinematografici

1. La presentazione ai festival cinematografici delle coproduzioni cinematografiche compete al Paese al quale corrisponde la nazionalità del coproduttore maggioritario, se non diversamente pattuito, previa approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti. 2. Nel caso di coproduzioni cinematografiche con partecipazione paritaria, la presentazione compete al Paese di nazionalità del regista.

Versione in vigore dal 22 novembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017
Estremi	Legge 28 ottobre 2021, n. 166
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-166-2021/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it